

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1637

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE CORATO, BALBONI, BASILE, BATTAGLIA Antonio, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CANTONI, CHINCARINI, CIRAMI, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DEMASI, FLORINO, GRECO, IZZO, LAURO, MARANO, MELELEO, MINARDO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MUGNAI, MULAS, NESSA, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PESSINA, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, STIFFONI, TATÒ, TOMASSINI, TRAVAGLIA, TREMATERRA, VALDITARA e ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2002

Interventi per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati a mezzo di impianti di videosorveglianza

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a disciplinare le attività di videosorveglianza del territorio svolte dai comuni per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati.

Già attualmente molti comuni italiani svolgono attività di videosorveglianza, le quali si sono rivelate di grande utilità per il conseguimento di finalità di sicurezza, di protezione civile, di tutela del patrimonio artistico, di controllo del traffico. Si tratta di attività che non sono regolate da una disciplina specifica, se non per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio degli impianti per la rilevazione dei veicoli nei centri storici (su tale argomento è intervenuto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250).

In mancanza di una disciplina specifica, si applicano i principi dettati dalla normativa generale in materia di tutela della *privacy* contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675. A fronte dei numerosi quesiti e problemi applicativi posti dai comuni e da altri enti interessati a svolgere attività di videosorveglianza, il Garante per la protezione dei dati personali ha, inoltre, recentemente emanato (con provvedimento 29 novembre 2000) un «decalogo» al quale si devono attenere tutti coloro che intendono svolgere attività di videosorveglianza per non violare i principi in materia di tutela della riservatezza. Il provvedimento del Garante è stato, peraltro, espressamente adottato «in attesa di una specifica legislazione».

Il presente disegno di legge intende appunto definire un quadro normativo chiaro per lo svolgimento di un'attività sempre più necessaria a livello locale per la tutela della sicurezza dei cittadini e per la prevenzione dei reati.

Il disegno di legge è incentrato su tre punti. In primo luogo, i sindaci dei comuni sono individuati come le autorità cui è attribuita la

facoltà di promuovere e realizzare i piani di videosorveglianza sul territorio comunale.

In secondo luogo, si detta una disciplina finalizzata a coordinare le attività di sorveglianza svolte dai comuni con i compiti d'istituto dell'autorità di pubblica sicurezza. Detti piani devono, infatti, essere adottati dai sindaci d'intesa con i prefetti e in coordinamento con i piani di controllo del territorio previsti dalla legge 26 marzo 2001, n. 128.

Infine, si dettano le disposizioni finalizzate ad assicurare che le attività di videosorveglianza si svolgano nel più scrupoloso rispetto dei principi della tutela della *privacy* di cui alla legge n. 675 del 1996 e dal citato provvedimento del Garante.

In particolare, l'articolo 1, commi 2 e 3, e gli articoli 2 e 3 recepiscono a livello legislativo gli indirizzi definiti dal Garante per quanto riguarda il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza nella raccolta dei dati, la finalizzazione delle riprese esclusivamente a fini di sicurezza e di repressione dei reati, la cancellazione entro un breve termine delle immagini registrate, salve specifiche esigenze di polizia giudiziaria e di indagine penale, l'apposizione di avvisi riguardanti lo svolgimento delle riprese, l'individuazione delle persone responsabili della gestione degli impianti e del trattamento dei dati.

L'articolo 3 rinvia alle disposizioni della legge n. 675 del 1996 in modo da sottoporre, comunque, le iniziative avviate dai comuni in questo settore ai controlli del Garante per la protezione dei dati personali.

In conclusione, si ritiene che la disciplina proposta realizzi un buon equilibrio tra la necessità di rendere possibile lo svolgimento da parte dei comuni delle attività di videosorveglianza in un quadro di chiarezza normativa e di massima semplificazione amministrativa e l'esigenza, altrettanto irrinunciabile, di assicurare la piena garanzia dei diritti alla riservatezza dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I sindaci possono definire piani per la videosorveglianza di zone del territorio comunale al fine della tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati. I piani sono adottati d'intesa con i prefetti e in coordinamento con i piani di controllo del territorio di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 sono definiti e realizzati nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, prevedendo la raccolta dei dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, la registrazione delle sole immagini indispensabili, la limitazione dell'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e delle modalità della ripresa.

3. Le immagini registrate sono utilizzate esclusivamente per i fini di cui al comma 1 e sono cancellate entro un mese dalla data della ripresa. La loro conservazione è ammessa da parte delle autorità competenti solo per specifiche esigenze di polizia giudiziaria e di indagine penale.

Art. 2.

1. Nelle zone sottoposte alle attività di videosorveglianza, o sulle telecamere utilizzate per le riprese, sono apposti avvisi che rendano noto lo svolgimento di tale attività.

Art. 3.

1. Il sindaco designa e nomina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, un responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di videosorveglianza.

2. Il sindaco individua, altresì, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti di videosorveglianza e prendere visione delle registrazioni. L'accesso alle immagini da parte di altri soggetti è vietato, salvo in caso di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 4.

1. Alle attività di videosorveglianza di cui alla presente legge si applicano gli articoli 7, 9, 15, 17, 31, 32 e 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.